

Anno VI- N. 3
Dicembre 2010

“NOTIZIE DI...”

Direttore responsabile
Giovanni COSATTI

PERIODICO TRIMESTRALE DI INFORMAZIONI, AGGIORNAMENTI E PROPOSTE A ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E CITTADINI



*Buon
Natale
e
Buon Anno*

- **Normativa** —
Le novità della Legge di stabilità pag. 3
- **Focus** —
Imposta Municipale Unica IMU pag. 4
- **News** —
"Legni e bronzi delle Dolomiti.
Augusto Murer fra tradizione e innovazione" pag. 5
- **Curiosità** —
Il Krapfen pag. 6



“NOTIZIE DI...”

PERIODICO TRIMESTRALE DI INFORMAZIONI, AGGIORNAMENTI E PROPOSTE A ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E CITTADINI

Anno VI - N. 3 - Dicembre 2010

Iscrizione registro stampa Tribunale Treviso N° 9/2005 N° R.O.C. 13936 prot. 0022185 del 23/5/06

Direttore responsabile: Giovanni COSATTI

Proprietario Editore: ABACO S.p.A.

Redazione: Montebelluna (TV) Via Risorgimento, n. 91

Stampato da: ABACO S.p.A. Montebelluna (TV) Via Risorgimento, n. 91

Coordinamento Editoriale: Franco Rossetto, Sandra Bazzacco

Impaginazione grafica: Francesca Faganello

Tiratura: 1.760 copie

POSTE ITALIANE S.p.A. Spedizione in A.P. D.L. 353/2003

Le novità della Legge di stabilità

Il Senato ha approvato il 7/12/2010 la Legge di stabilità per il 2011 (A.S. 2464). Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità intervenute in materia di fiscalità locale, si segnalano le seguenti.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria

A decorrere dal 1/2/2011 viene innalzato da un quarto a un terzo del minimo previsto dalla legge l'ammontare delle sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all'IVA e alle altre imposte indirette.

La misura della riduzione delle sanzioni pecuniarie applicabile per le violazioni in tema di imposte dirette, IVA ed altre imposte indirette, ove si rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione: in luogo dell'originaria riduzione delle sanzioni applicabili a un quarto del dovuto, per effetto delle norme in esame la riduzione è limitata a un terzo delle stesse somme. E' innalzata anche la misura minima applicabile delle sanzioni, da un quarto a un terzo del minimo previsto per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

A decorrere dal 1/2/2011 la misura delle sanzioni applicabili nell'ipotesi di definizione della controversia tributaria con conciliazione giudiziale, portandole da un terzo al quaranta per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo conciliato. La modifica aumenta, di analoga misura, il quantum minimo applicabile.

In materia di ravvedimento operoso, a partire dal 1/2/2011 la riduzione della sanzione nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, ove esso sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, è innalzata dalla misura originaria di un dodicesimo a un decimo del minimo. La misura della riduzione se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un

anno dall'omissione o dall'errore, è aumentata da un decimo ad un ottavo del minimo. Infine, l'ammontare delle sanzioni dovute per l'omissione della presentazione della dichiarazione, sanata con ritardo, passa da un ammontare pari a un dodicesimo del minimo a un decimo della stessa somma.

Viene inoltre modificato l'importo dovuto per la "definizione agevolata" delle controversie. In particolare si aumenta la misura della somma dovuta nel caso di pagamento della sanzione successivo alla sua contestazione, ma entro i termini per la proposizione del ricorso; tale ammontare è aumentato da un quarto della sanzione contestata a un terzo della medesima. E' aumentato della stessa misura l'importo minimo comunque dovuto (da un quarto a un terzo dei minimi edittali). Infine viene incrementata la misura delle sanzioni dovute per l'ipotesi di definizione "agevolata" delle controversie per l'irrogazione di sanzioni contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. In tal caso, la misura dovuta passa da un quarto a un terzo della sanzione. Analogamente, per effetto delle norme introdotte, il quantum da pagare, non può essere comunque inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Aumento contributo IFEL

Viene autorizzato un aumento dallo 0,8 all'1 per mille della percentuale del contributo ICI a favore dell'IFEL.

Conferma "blocco" dei tributi locali per il 2011

Sino all'attuazione del federalismo fiscale viene confermata la sospensione del potere degli enti locali e delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU.

Imposta Municipale Unica IMU

Con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del 4 agosto, è iniziato l'iter del quarto decreto attuativo del federalismo fiscale.

Il provvedimento contiene le norme riguardanti l'autonomia impositiva dei comuni, nel quadro della devoluzione fiscale delineata dalla legge delega n. 42/2009.

Il decreto prevede due fasi:

- una prima fase di avvio (di durata triennale: 2011-2013) durante la quale i Comuni riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, nell'assetto attuale;

- una seconda fase, a partire dal 2014, quando saranno introdotte nell'ordinamento fiscale due nuove forme di tributi propri:

1. un'imposta municipale propria
2. un'imposta municipale secondaria facoltativa.

La prima sostituirà, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l'imposta comunale sugli immobili; essa non si applicherà al possesso dell'abitazione principale.

La seconda, potrà essere introdotta, dall'anno 2014 e con esclusione degli immobili ad uso abitativo, per sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

In sintesi il provvedimento prevede:

- la devoluzione ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito derivante da alcune imposte tra cui l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario), l'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie, la nuova cedolare secca sugli affitti.

Vengono stabilite misure finalizzate a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario;

- l'istituzione di una nuova imposta cosiddetta cedolare secca sugli affitti, che il proprietario di immobili locati avrà facoltà di scegliere in alternativa a quello attuale.

A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze affittate congiuntamente all'abitazione, potrà essere assoggettato, se il locatore così deciderà, a questa nuova imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.

La cedolare secca potrà essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

Lo schema di decreto legislativo verrà trasmesso alla Conferenza unificata per l'acquisizione dell'intesa e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle altre Commissioni parlamentari competenti.

L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per l'inizio del prossimo anno.

"Legni e bronzi delle Dolomiti. Augusto Murer fra tradizione e innovazione"

Dal 27 novembre al 30 gennaio la città di Belluno rende omaggio a uno tra i più importanti uomini che hanno segnato la storia artistica di questa splendida provincia e non solo.

Stiamo parlando di Augusto Murer, nato nel piccolo paesino di Falcade nel lontano 1922.

Una carriera iniziata molto presto, la sua, e che ha visto fiorire le prime opere già nel 1945 terminato il secondo conflitto mondiale, che lo ha visto protagonista da partigiano.

Il primissimo ciclo artistico dell'autore trae la sua linfa vitale dalla principale materia prima, disponibile in abbondanza nella sua terra d'origine e a un costo decisamente irrisorio: il legno.

Le sue sculture lignee rendono omaggio agli eterni temi esistenziali, senza tralasciare la religione. Ne sono testimoni la Via Crucis presente nella Chiesa di Falcade e la Pietà nel monumento ossario di Belluno, per citarne solo alcune. Pur essendo il legno, il materiale a lui più congeniale la sua vita artistica non si è fermato solo a questo. Dipinti, opere grafiche e disegni fanno tutti parte della grande collezione che ha lasciato ai posteri.


L'artista bellunese ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti in Italia e all'estero, fra cui ricordiamo nell'ormai lontano 1982 una mostra antologica a Leningrado al Museo dell'Ermitage e la partecipazione alla Biennale di Venezia nell'84. Non vanno poi dimenticate le numerose altre mostre che, nel corso della sua vita, lo hanno visto protagonista in numerose città europee. Durante la sua vita ebbe il piacere di conoscere, confrontarsi e condividere momenti importanti della sua carriera con letterati e critici d'arte coeva, che ancor'oggi gli rendono omaggio quando nella sua casa, che per sua volontà è diventata Museo, di anno in anno si susseguono manifestazioni e incontri culturali.

In questi mesi la città di Belluno, nel venticinquesimo anniversario della sua scomparsa si colora proprio delle sue opere e delle sue sculture, che si possono ammirare a Palazzo Crepadona, al Museo Civico, nella sede del Circolo Cultura e Stampa Bellunese e per le vie della città.

L'ingresso è libero in tutte le sedi della Mostra.

Per informazioni contattare lo 0437 944836.

Paolo Cavasin



Il krapfen



Il Krapfen è un dolce nato nel '600 e è di origine Austriaca, per la precisione di Graz, il capoluogo della Stiria , meravigliosa cittadina immersa nel verde.



Questo fragrante dolce, dal ripieno di marmellata di albicocche, è conosciuto anche in Baviera, come "Faschingskrapfen auf Grazer art", cioè "dolce di Carnevale alla moda di Graz", poiché veniva preparato per le feste di Carnevale, quando i krapfen erano fritti e venduti nelle strade. Da Graz fu presto esportato a Vienna, e poi si diffuse nel Lombardo-Veneto e soprattutto in Trentino, dove nei centri dolomitici si mangiano ancora oggi i

migliori krapfen che si possono trovare in Italia. Quello che un krapfen deve assolutamente avere per essere considerato tale, è il ripieno di marmellata di albicocche (da introdurre prima di friggere il dolce, affinché tutta la pasta ne assorba l'aroma), anche se volendo si possono riempire con crema pasticcera, cioccolato, ecc...e la ricopertura di zucchero al velo; deve inoltre essere stato impastato con lo strutto migliore, fritto nell'identico condimento e servito caldo.

Curiosità

Diverse sono le teorie sull'origine del nome "Krapfen". Qualcuno lo fa risalire a quello di un villaggio nelle vicinanze di Graz, dove sarebbe stata gustata per la prima volta questa particolare "frittella". Altri sostengono che deriverebbe dal tedesco antico "krafo", che significa frittella; altri ancora sostengono che Krapfen fosse il nome di un farmacista, che come tutti i suoi colleghi nell'Austria del XVII secolo, univa alle conoscenze di farmacopea anche quelle di pasticceria.

Christian Bressan

Ingredienti per la pasta

Farina 1 kg
 Latte 300 gr
 Lievito di birra 60 gr
 Limoni la scorza grattugiata di 1
 Sale 15gr
 Burro 80 gr
 Uova 4
 Vanillina 1 bustina
 buccia di limone e arancio
 Zucchero 100 gr



Preparazione



Sciogliete il lievito di birra nel latte intiepidito contenente un cucchiaino di zucchero; lavoratelo con 200 gr di farina circa. e lasciate lievitare per 20 minuti circa. Dovrà essere molto molto morbido.

Intanto su di una spianatoia, o in un recipiente, setacciate la farina ed unite il sale, le uova, lo strutto (o il burro ammorbidito a temperatura ambiente e tagliato a pezzetti), lo zucchero, la scorza di limone grattata, la vanillina; per ultimo incorporate il composto precedente lievitato.

Lavorate bene tutti gli ingredienti fino a che avrete ottenuto un impasto omogeneo, liscio e compatto, dopodiché adagiate la pasta in un recipiente coperto con un canovaccio, e lasciatela lievitare per almeno due ore (il volume dell'impasto deve raddoppiare).

Quando l'impasto sarà lievitato lavoratelo di nuovo e stendetelo con un matterello fino ad ottenere una sfoglia di circa ½ cm, dalla quale, con uno stampino (coppapasta, bicchiere o tazza) ricaverete dei dischi del diametro di circa 5 cm.

Un consiglio

Quando farete lievitare la pasta, assicuratevi di tenerla in un ambiente tiepido e non ventilato.

Per friggere i krapfen potete usare solo dello strutto, come si faceva in antichità, metà olio e metà strutto o solo dell'olio extravergine d'oliva.

La temperatura dell'olio non deve essere troppo elevata, perché rischiereste di bruciare i krapfen esternamente e di lasciarli crudi all'interno: per friggerli nel modo corretto, immergete uno stuzzicadenti nell'olio, e non appena vedrete comparire delle bollicine tutte intorno ad esso, immergete i krapfen nell'olio, moderando la fiamma e cercando di mantenere la temperatura costante, calda ma non bollente.



ABACO S.p.A.



Servizi per gli Enti Locali

Collaboriamo con oltre 350 Comuni per:

Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Tassa e Canone Occupazione Suolo ad Aree Pubbliche
Imposta Comunale sugli Immobili
Tassa e Tariffa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Canone Acquedotto e Fognatura
Anticipazioni sul valore dei crediti
Canone di Illuminazione Votiva
Gestione Parcheggi a pagamento
Riscossione Coattiva di tutte le entrate
Lettura ottica dei bollettini di pagamento
Numerazione civica
Riscossione violazioni al C.d.S.

Sede legale di ABACO S.p.A.

Via F.lli Cervi n. 6
35129 PADOVA
Tel. 049 / 625730 - Fax 049 / 8934545
e-mail: info.pd@abacospa.it - info@cert.abacospa.it

Sede amministrativa di ABACO S.p.A.

Via Risorgimento n. 91
31044 Montebelluna (Tv)
Tel. 0423 / 601755 - Fax 0423 / 602900
e-mail: info@abacospa.it - info@cert.abacospa.it

GALLO PUBBLICITÀ

Realizza le vostre idee e i vostri progetti per rendere la vostra comunicazione più efficace e più visibile ...



sulle strade



decorazioni



sulla vostra sede



ovunque